LEGGE 26 novembre 2021, n. 206

Delega al Governo per la revisione del processo civile e per l'efficienza della giustizia nonché disposizioni per il contenimento dei tempi processuali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto legislativo 150 del 2009 in materia di diritto alla conoscibilità dei dati giudiziari. Delega al Governo in materia di riforma della magistratura onoraria. Delega al Governo in materia di esecuzione forzata. (GU0001475)

(GU n.291 del 11-12-2021)

Vigente al: 25-12-2021

La camera dei deputati ed il senato della repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Governo è delegato per un periodo pari a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e dei principi direttivi contenuti in questa legge e successive modifiche, di emanare uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina del processo civile, nonché per l'efficienza del processo civile e per il contenimento dei tempi processuali nonché per la revisione della disciplina del processo esecutivo, per l'efficienza del processo esecutivo e per il contenimento dei tempi processuali.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 della presente legge sono trasmessi alle camere per l'espressione del parere a tutte le commissioni permanenti del senato e della camera dei deputati competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi tale termine e quello di cui al comma 1 del presente articolo, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Se il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al comma 1 del presente articolo o quello di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è inferiore a tre mesi, le scadenze previste per l'esercizio della delega di cui al presente articolo sono prorogate di tre mesi. Il termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, o successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è prorogato di sei mesi quando il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è compreso nei tre mesi precedenti la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo.

3. Il Governo trasmette, con almeno quaranta giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, alle camere i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive di cui al presente articolo, adottati nel rispetto dei principi e dei principi direttivi di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, per l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi tale termine e quello di cui al comma 1 del presente articolo, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Se il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente articolo o quello di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è inferiore a tre mesi, le scadenze previste per l'esercizio della delega di cui al presente articolo sono prorogate di tre mesi. Il termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, o successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è prorogato di sei mesi quando il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è compreso nei tre mesi precedenti la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo.

4. Il Governo trasmette, con almeno quaranta giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, alle camere i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive di cui al presente articolo, adottati nel rispetto dei principi e dei principi direttivi di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, per l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi tale termine e quello di cui al comma 1 del presente articolo, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Se il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente articolo o quello di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è inferiore a tre mesi, le scadenze previste per l'esercizio della delega di cui al presente articolo sono prorogate di tre mesi. Il termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, o successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è prorogato di sei mesi quando il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è compreso nei tre mesi precedenti la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo.

5. Il Governo può, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, adottare uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina del processo esecutivo, per l'efficienza del processo esecutivo e per il contenimento dei tempi processuali nonché per la revisione della disciplina del processo esecutivo, per l'efficienza del processo esecutivo e per il contenimento dei tempi processuali, nel rispetto dei principi e dei principi direttivi di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, per l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi tale termine e quello di cui al comma 1 del presente articolo, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Se il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente articolo o quello di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è inferiore a tre mesi, le scadenze previste per l'esercizio della delega di cui al presente articolo sono prorogate di tre mesi. Il termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, o successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è prorogato di sei mesi quando il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è compreso nei tre mesi precedenti la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo.

6. Il Governo trasmette, con almeno quaranta giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, alle camere i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive di cui al presente articolo, adottati nel rispetto dei principi e dei principi direttivi di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, per l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi tale termine e quello di cui al comma 1 del presente articolo, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Se il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente articolo o quello di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è inferiore a tre mesi, le scadenze previste per l'esercizio della delega di cui al presente articolo sono prorogate di tre mesi. Il termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, o successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è prorogato di sei mesi quando il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è compreso nei tre mesi precedenti la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo.

7. Il Governo può, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, adottare uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina del processo esecutivo, per l'efficienza del processo esecutivo e per il contenimento dei tempi processuali nonché per la revisione della disciplina del processo esecutivo, per l'efficienza del processo esecutivo e per il contenimento dei tempi processuali, nel rispetto dei principi e dei principi direttivi di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, per l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi tale termine e quello di cui al comma 1 del presente articolo, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Se il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente articolo o quello di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è inferiore a tre mesi, le scadenze previste per l'esercizio della delega di cui al presente articolo sono prorogate di tre mesi. Il termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, o successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è prorogato di sei mesi quando il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è compreso nei tre mesi precedenti la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo.

8. Il Governo trasmette, con almeno quaranta giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, alle camere i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive di cui al presente articolo, adottati nel rispetto dei principi e dei principi direttivi di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, per l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi tale termine e quello di cui al comma 1 del presente articolo, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Se il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente articolo o quello di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è inferiore a tre mesi, le scadenze previste per l'esercizio della delega di cui al presente articolo sono prorogate di tre mesi. Il termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, o successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è prorogato di sei mesi quando il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è compreso nei tre mesi precedenti la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo.

9. Il Governo trasmette, con almeno quaranta giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, alle camere i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive di cui al presente articolo, adottati nel rispetto dei principi e dei principi direttivi di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, per l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi tale termine e quello di cui al comma 1 del presente articolo, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Se il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente articolo o quello di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è inferiore a tre mesi, le scadenze previste per l'esercizio della delega di cui al presente articolo sono prorogate di tre mesi. Il termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, o successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è prorogato di sei mesi quando il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è compreso nei tre mesi precedenti la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo.

10. Il Governo trasmette, con almeno quaranta giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, alle camere i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive di cui al presente articolo, adottati nel rispetto dei principi e dei principi direttivi di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, per l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi tale termine e quello di cui al comma 1 del presente articolo, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Se il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente articolo o quello di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è inferiore a tre mesi, le scadenze previste per l'esercizio della delega di cui al presente articolo sono prorogate di tre mesi. Il termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, o successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è prorogato di sei mesi quando il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è compreso nei tre mesi precedenti la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo.

11. Il Governo trasmette, con almeno quaranta giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, alle camere i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive di cui al presente articolo, adottati nel rispetto dei principi e dei principi direttivi di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, per l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi tale termine e quello di cui al comma 1 del presente articolo, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Se il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente articolo o quello di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è inferiore a tre mesi, le scadenze previste per l'esercizio della delega di cui al presente articolo sono prorogate di tre mesi. Il termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, o successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è prorogato di sei mesi quando il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è compreso nei tre mesi precedenti la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo.

12. Il Governo trasmette, con almeno quaranta giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, alle camere i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive di cui al presente articolo, adottati nel rispetto dei principi e dei principi direttivi di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, per l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi tale termine e quello di cui al comma 1 del presente articolo, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Se il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente articolo o quello di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è inferiore a tre mesi, le scadenze previste per l'esercizio della delega di cui al presente articolo sono prorogate di tre mesi. Il termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, o successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è prorogato di sei mesi quando il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è compreso nei tre mesi precedenti la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo.

13. Il Governo trasmette, con almeno quaranta giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, alle camere i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive di cui al presente articolo, adottati nel rispetto dei principi e dei principi direttivi di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, per l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi tale termine e quello di cui al comma 1 del presente articolo, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Se il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente articolo o quello di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è inferiore a tre mesi, le scadenze previste per l'esercizio della delega di cui al presente articolo sono prorogate di tre mesi. Il termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, o successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è prorogato di sei mesi quando il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è compreso nei tre mesi precedenti la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo.

14. Il Governo trasmette, con almeno quaranta giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, alle camere i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive di cui al presente articolo, adottati nel rispetto dei principi e dei principi direttivi di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, per l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi tale termine e quello di cui al comma 1 del presente articolo, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Se il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente articolo o quello di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è inferiore a tre mesi, le scadenze previste per l'esercizio della delega di cui al presente articolo sono prorogate di tre mesi. Il termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, o successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è prorogato di sei mesi quando il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è compreso nei tre mesi precedenti la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo.

15. Il Governo trasmette, con almeno quaranta giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, alle camere i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive di cui al presente articolo, adottati nel rispetto dei principi e dei principi direttivi di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, per l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi tale termine e quello di cui al comma 1 del presente articolo, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Se il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente articolo o quello di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è inferiore a tre mesi, le scadenze previste per l'esercizio della delega di cui al presente articolo sono prorogate di tre mesi. Il termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, o successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è prorogato di sei mesi quando il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è compreso nei tre mesi precedenti la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo.

16. Il Governo trasmette, con almeno quaranta giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, alle camere i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive di cui al presente articolo, adottati nel rispetto dei principi e dei principi direttivi di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, per l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi tale termine e quello di cui al comma 1 del presente articolo, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Se il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente articolo o quello di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è inferiore a tre mesi, le scadenze previste per l'esercizio della delega di cui al presente articolo sono prorogate di tre mesi. Il termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, o successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è prorogato di sei mesi quando il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è compreso nei tre mesi precedenti la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo.

17. Il Governo trasmette, con almeno quaranta giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, alle camere i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive di cui al presente articolo, adottati nel rispetto dei principi e dei principi direttivi di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, per l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi tale termine e quello di cui al comma 1 del presente articolo, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Se il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente articolo o quello di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è inferiore a tre mesi, le scadenze previste per l'esercizio della delega di cui al presente articolo sono prorogate di tre mesi. Il termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, o successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è prorogato di sei mesi quando il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è compreso nei tre mesi precedenti la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo.

18. Il Governo trasmette, con almeno quaranta giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, alle camere i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive di cui al presente articolo, adottati nel rispetto dei principi e dei principi direttivi di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, per l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi tale termine e quello di cui al comma 1 del presente articolo, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Se il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente articolo o quello di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è inferiore a tre mesi, le scadenze previste per l'esercizio della delega di cui al presente articolo sono prorogate di tre mesi. Il termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, o successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è prorogato di sei mesi quando il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è compreso nei tre mesi precedenti la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo.

19. Il Governo trasmette, con almeno quaranta giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, alle camere i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive di cui al presente articolo, adottati nel rispetto dei principi e dei principi direttivi di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, per l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi tale termine e quello di cui al comma 1 del presente articolo, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Se il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente articolo o quello di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è inferiore a tre mesi, le scadenze previste per l'esercizio della delega di cui al presente articolo sono prorogate di tre mesi. Il termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, o successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è prorogato di sei mesi quando il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è compreso nei tre mesi precedenti la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo.

20. Il Governo trasmette, con almeno quaranta giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, alle camere i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive di cui al presente articolo, adottati nel rispetto dei principi e dei principi direttivi di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, per l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi tale termine e quello di cui al comma 1 del presente articolo, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Se il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente articolo o quello di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è inferiore a tre mesi, le scadenze previste per l'esercizio della delega di cui al presente articolo sono prorogate di tre mesi. Il termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, o successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è prorogato di sei mesi quando il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è compreso nei tre mesi precedenti la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo.

21. Il Governo trasmette, con almeno quaranta giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, alle camere i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive di cui al presente articolo, adottati nel rispetto dei principi e dei principi direttivi di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, per l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi tale termine e quello di cui al comma 1 del presente articolo, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Se il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente articolo o quello di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è inferiore a tre mesi, le scadenze previste per l'esercizio della delega di cui al presente articolo sono prorogate di tre mesi. Il termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, o successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è prorogato di sei mesi quando il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è compreso nei tre mesi precedenti la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo.

22. Il Governo trasmette, con almeno quaranta giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, alle camere i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive di cui al presente articolo, adottati nel rispetto dei principi e dei principi direttivi di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, per l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi tale termine e quello di cui al comma 1 del presente articolo, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Se il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente articolo o quello di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è inferiore a tre mesi, le scadenze previste per l'esercizio della delega di cui al presente articolo sono prorogate di tre mesi. Il termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, o successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è prorogato di sei mesi quando il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è compreso nei tre mesi precedenti la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo.

23. Il Governo trasmette, con almeno quaranta giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, alle camere i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive di cui al presente articolo, adottati nel rispetto dei principi e dei principi direttivi di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, per l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi tale termine e quello di cui al comma 1 del presente articolo, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Se il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente articolo o quello di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è inferiore a tre mesi, le scadenze previste per l'esercizio della delega di cui al presente articolo sono prorogate di tre mesi. Il termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, o successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è prorogato di sei mesi quando il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è compreso nei tre mesi precedenti la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo.

24. Il Governo trasmette, con almeno quaranta giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, alle camere i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive di cui al presente articolo, adottati nel rispetto dei principi e dei principi direttivi di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, per l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi tale termine e quello di cui al comma 1 del presente articolo, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Se il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente articolo o quello di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è inferiore a tre mesi, le scadenze previste per l'esercizio della delega di cui al presente articolo sono prorogate di tre mesi. Il termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, o successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è prorogato di sei mesi quando il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è compreso nei tre mesi precedenti la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo.

25. Il Governo trasmette, con almeno quaranta giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, alle camere i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive di cui al presente articolo, adottati nel rispetto dei principi e dei principi direttivi di cui al presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, per l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi tale termine e quello di cui al comma 1 del presente articolo, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Se il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente articolo o quello di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero, successivamente alla trasmissione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è inferiore a tre mesi, le scadenze previste per l'esercizio della delega di cui al presente articolo sono prorogate di tre mesi. Il termine previsto per l'esercizio della delega di cui al

alla qualificazione del soggetto di lavoro, determinate in importanza e/o in numero dagli organi competenti di ciascun Ente.

2. La Commissione deve comunicare la composizione e le sue eventuali modifiche alla Segreteria Tecnica della Federazione Italiana Giuoco Calcio nonchè alla Segreteria Federale.

3. Le Commissioni Indipendenti del Tesseramento del mese di dicembre, nonchè, nelle sole comunità in cui operano più Commissioni Indipendenti, alcune circoscrizioni non coincidenti con quelle di cui al comma 1 del presente articolo, sono costituite:

a) presso ogni Delegazione del Tesseramento del mese di dicembre, nonchè, nelle sole comunità in cui operano più Commissioni Indipendenti, alcune circoscrizioni non coincidenti con quelle di cui al comma 1 del presente articolo,

Art. 3

(Modifiche al decreto-legge 31 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di misure di prevenzione personali e di contrasto ai fenomeni di violenza connessa a manifestazioni sportive)

1. Nel decreto-legge 31 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1-bis dell'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Il questore, sulla richiesta formulata ai sensi del comma 1 o di propria iniziativa, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni, ovvero, se ritiene che sussistano le condizioni di cui al comma 1, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni";

b) il comma 1-ter dell'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:

"1-ter. Il questore, sulla richiesta formulata ai sensi del comma 1 o di propria iniziativa, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni";

c) il comma 1-quinquies dell'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:

"1-quinquies. Il questore, sulla richiesta formulata ai sensi del comma 1 o di propria iniziativa, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni";

d) il comma 1-sexies dell'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:

"1-sexies. Il questore, sulla richiesta formulata ai sensi del comma 1 o di propria iniziativa, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni";

e) il comma 1-sexies.1 dell'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:

"1-sexies.1. Il questore, sulla richiesta formulata ai sensi del comma 1 o di propria iniziativa, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni";

f) il comma 1-sexies.2 dell'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:

"1-sexies.2. Il questore, sulla richiesta formulata ai sensi del comma 1 o di propria iniziativa, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni";

g) il comma 1-sexies.3 dell'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:

"1-sexies.3. Il questore, sulla richiesta formulata ai sensi del comma 1 o di propria iniziativa, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni";

h) il comma 1-sexies.4 dell'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:

"1-sexies.4. Il questore, sulla richiesta formulata ai sensi del comma 1 o di propria iniziativa, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni";

i) il comma 1-sexies.5 dell'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:

"1-sexies.5. Il questore, sulla richiesta formulata ai sensi del comma 1 o di propria iniziativa, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni";

j) il comma 1-sexies.6 dell'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:

"1-sexies.6. Il questore, sulla richiesta formulata ai sensi del comma 1 o di propria iniziativa, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni";

k) il comma 1-sexies.7 dell'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:

"1-sexies.7. Il questore, sulla richiesta formulata ai sensi del comma 1 o di propria iniziativa, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni";

l) il comma 1-sexies.8 dell'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:

"1-sexies.8. Il questore, sulla richiesta formulata ai sensi del comma 1 o di propria iniziativa, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni";

m) il comma 1-sexies.9 dell'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:

"1-sexies.9. Il questore, sulla richiesta formulata ai sensi del comma 1 o di propria iniziativa, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni";

n) il comma 1-sexies.10 dell'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:

"1-sexies.10. Il questore, sulla richiesta formulata ai sensi del comma 1 o di propria iniziativa, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni";

o) il comma 1-sexies.11 dell'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:

"1-sexies.11. Il questore, sulla richiesta formulata ai sensi del comma 1 o di propria iniziativa, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni";

p) il comma 1-sexies.12 dell'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:

"1-sexies.12. Il questore, sulla richiesta formulata ai sensi del comma 1 o di propria iniziativa, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni";

q) il comma 1-sexies.13 dell'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:

"1-sexies.13. Il questore, sulla richiesta formulata ai sensi del comma 1 o di propria iniziativa, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni";

r) il comma 1-sexies.14 dell'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:

"1-sexies.14. Il questore, sulla richiesta formulata ai sensi del comma 1 o di propria iniziativa, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni";

s) il comma 1-sexies.15 dell'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:

"1-sexies.15. Il questore, sulla richiesta formulata ai sensi del comma 1 o di propria iniziativa, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni";

t) il comma 1-sexies.16 dell'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:

"1-sexies.16. Il questore, sulla richiesta formulata ai sensi del comma 1 o di propria iniziativa, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni";

u) il comma 1-sexies.17 dell'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:

"1-sexies.17. Il questore, sulla richiesta formulata ai sensi del comma 1 o di propria iniziativa, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni";

v) il comma 1-sexies.18 dell'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:

"1-sexies.18. Il questore, sulla richiesta formulata ai sensi del comma 1 o di propria iniziativa, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni";

z) il comma 1-sexies.19 dell'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:

"1-sexies.19. Il questore, sulla richiesta formulata ai sensi del comma 1 o di propria iniziativa, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni".

2. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

5. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

6. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

7. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

8. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

9. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

10. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

11. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

12. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

13. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

14. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

15. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

16. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

17. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

18. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

19. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

20. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

21. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

22. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

23. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

24. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

25. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

26. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

27. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

28. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

29. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

30. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

31. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

32. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

33. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

34. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

35. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

36. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

37. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

38. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

39. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

40. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

41. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

42. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

43. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

44. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

45. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

46. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

47. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

48. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

49. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

50. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

51. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

52. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

53. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

54. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

55. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sia pericolosa per la sicurezza pubblica o per la sicurezza delle persone che partecipano a competizioni sportive o a manifestazioni pubbliche, ne dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, per un periodo non superiore a quattro anni.

56. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove ritenga che la persona a cui devono essere applicate le

ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore.

Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine puo' assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero puo' formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti.

Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto e' immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorita' che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilita' genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine puo' avvalersi della polizia giudiziaria.

All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e puo' assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto. Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, puo' adottare provvedimenti nell'interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti da' le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto e' immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria.

Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilita' genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d'appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo.

Il provvedimento emesso dalla pubblica autorita' perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorita', la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore.

Qualora il minore sia collocato in comunita' di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accentuata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare».

26. All'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, il primo comma e' sostituito dai seguenti:

«Sono di competenza del tribunale per i minorenni il procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando e' gia' pendente o e' instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, davanti al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni».

29. All'articolo 26-bis, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede».

30. All'articolo 78 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullita' degli atti del procedimento:

1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilita' genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;

2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;

3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precludere l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;

4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.

In ogni caso il giudice puo' nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato».

31. All'articolo 80 del codice di procedura civile sono aggiunte le seguenti modificazioni:

a) al primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la necessita' di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede»;

b) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:

«Al curatore speciale del minore il giudice puo' attribuire nel provvedimento di nomina, ovvero con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto. Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilita' genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perche' mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina».

32. All'articolo 543 del codice di procedura civile, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

«Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di piu' terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non e' notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento».

33. All'articolo 709-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, il numero 3) e' sostituito dal seguente:

«3) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell'articolo 614-bis».

34. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; 7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'eta' evolutiva e della psicologia giuridica o forense»;

b) all'articolo 15, dopo il primo comma e' inserito il seguente:

«Con riferimento alla categoria di cui all'articolo 13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti:

1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori;

2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'eta' evolutiva o psicologia giuridica o forense, purche' iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali;

3) aver svolto per almeno cinque anni attivita' clinica con minori presso strutture pubbliche o private».

35. All'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «5-bis. Il presente periodo non si applica in caso di figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti».

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte puo' essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalita' di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonche' per la disciplina delle modalita' di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni gia' determinate. Puo' altresi' essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni».

c) al comma 3, primo periodo, le parole: «nei casi di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonche' i procedimenti per la disciplina delle modalita' di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni gia' determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica».

36. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al luogo di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».

37. Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

38. Dall'attuazione della presente legge, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 4, lettera a), 9, lettera e), numero 3), e 19, e dei decreti legislativi da essa previsti, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

39. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera a), e' autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 66,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 36,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

40. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, lettera e), numero 3), valutati in euro 586.894 per l'anno 2022 e in euro 1. 173.788 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

41. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 19 s' autorizzata la spesa di euro 23.303.320 annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 858, primo periodo, le parole: «3.000 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «2.410 unita'», le parole: «1.500 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «1.205 unita', 1, le parole: «1.200 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «961 unita'» e le parole: «300 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «244 unita'»;

b) al comma 860, la cifra: «119.010.951» e' sostituita dalla seguente: «95.627.631».

42. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

43. I decreti legislativi di attuazione della delega contenuta nel presente articolo sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

44. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 novembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Cartabia, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Cartabia